



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 135/16
Lussemburgo, 15 dicembre 2016

Sentenza nella causa T-177/13
TestBiotech e a./ Commissione

Il Tribunale dell'UE conferma la legittimità della decisione con la quale la Commissione ha respinto in quanto infondata una richiesta di riesame dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata

I richiedenti non sono riusciti a evidenziare argomenti atti a invalidare la conclusione della Commissione secondo la quale 1) non vi sono differenze sostanziali tra la soia geneticamente modificata e la soia convenzionale; 2) gli effetti potenzialmente tossici della soia geneticamente modificata sono stati correttamente valutati e 3) non è probabile che le nuove proteine della soia geneticamente modificata siano allergeniche per i bambini in tenera età

Nel 2009, la società Monsanto Europe ha presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti soia geneticamente modificata.

Nel 2012, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che la soia geneticamente modificata, nell'ambito degli usi previsti, è sicura quanto la soia convenzionale (cioè non geneticamente modificata) riguardo ai suoi effetti potenziali sulla salute umana e animale o sull'ambiente.

Sulla base di tale parere «favorevole» dell'EFSA, la Commissione, con decisione del 28 giugno 2012¹, ha autorizzato l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata.

Tre organizzazioni non governative tedesche, contrarie all'immissione in commercio di tali prodotti, hanno chiesto alla Commissione di effettuare un riesame interno della sua decisione di autorizzazione². Esse contestano, in particolare, alla Commissione di aver ritenuto che la soia modificata sia sostanzialmente equivalente alla soia convenzionale e sostengono che non siano stati sufficientemente valutati i rischi tossicologici e immunologici (in particolare relativamente all'allergenicità per la prima infanzia della soia geneticamente modificata). Nel 2013, la Commissione ha respinto tali richieste considerandole infondate.

Le tre organizzazioni chiedono al Tribunale dell'Unione europea di annullare il rigetto della loro richiesta di riesame della decisione di autorizzazione. Si noti che è la prima volta che il Tribunale statuisce su una decisione adottata nel merito dalla Commissione in seguito ad una richiesta di riesame interno ai sensi del «regolamento di Aarhus»³, regolamento che stabilisce, segnatamente, le condizioni di accesso alla giustizia in materia ambientale per le organizzazioni non governative.

1 Decisione di esecuzione 2012/347/UE della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788 (MON-87701-2 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 171, pag. 13).

2 Il diritto dell'Unione prevede, infatti, che qualsiasi organizzazione non governativa possa presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione dell'Unione che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale.

3 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la

Con la sentenza odierna, **il Tribunale respinge il ricorso delle tre organizzazioni e convalida la decisione con la quale la Commissione ha respinto, perché infondata, la richiesta di riesame dell'autorizzazione all'immissione in commercio.**

Il Tribunale precisa, anzitutto, che un'organizzazione non governativa, la cui richiesta di riesame sia respinta, può proporre un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell'Unione, in quanto è destinataria della decisione di rigetto. Tuttavia, il Tribunale afferma che una siffatta organizzazione non può sollevare argomenti volti a contestare direttamente la legittimità o la fondatezza della decisione di autorizzazione all'immissione in commercio: essa può unicamente eccepire l'illegittimità o l'infondatezza della decisione con la quale è stata respinta, in quanto infondata, la sua richiesta di riesame. Nel caso di specie, il Tribunale rileva che numerosi argomenti addotti dalle tre organizzazioni riguardano errori di valutazione dell'EFSA o unicamente l'asserita illegittimità della decisione di autorizzazione all'immissione in commercio. Il Tribunale respinge quindi tali argomenti.

Il Tribunale conferma che le disposizioni sulle quali si basa l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata fanno pienamente parte delle materie di diritto ambientale previste dal «regolamento di Aarhus» e che tale autorizzazione può quindi costituire oggetto di un riesame interno. Il Tribunale respinge, parimenti, gli argomenti secondo i quali la portata del sindacato che esso esercita sulla legittimità e la fondatezza di una decisione come quella del caso di specie dovrebbe essere estremamente circoscritta e limitarsi agli errori manifesti di valutazione facilmente individuabili da parte di non scienziati. Esso precisa che la portata di tale sindacato è analoga a quella in cause nelle quali un'impresa chiede l'annullamento di una decisione sulla richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio del proprio organismo geneticamente modificato. In tale ambito, il Tribunale espone che le organizzazioni la cui richiesta di riesame è stata respinta devono solo fornire elementi di fatto e probatori atti a far nascere dubbi sostanziali sulla legittimità della concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Anche se, quindi, esse non sono tenute a provare che la decisione di autorizzazione è illegittima, incombe loro, tuttavia, l'onere di fornire un insieme di elementi che suscitino dubbi sostanziali sulla legittimità della concessione dell'autorizzazione.

Relativamente al merito della causa, il Tribunale rileva, in via generale, che le organizzazioni non sono riuscite a dimostrare che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di accertare, da un lato, che sia stata effettuata una valutazione adeguata dei rischi «al più alto livello possibile» e, dall'altra, che la Monsanto abbia fornito dati adeguati. Peraltro, esse non hanno neanche dimostrato che la Commissione abbia violato il suo obbligo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e d'impedire l'immissione in commercio di alimenti e mangimi con possibili effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente.

A titolo di esempi, non esaustivi e non rappresentativi, fra i numerosi argomenti sollevati, si osservi che le organizzazioni non sono riuscite a suscitare dubbi atti ad infirmare la conclusione della Commissione secondo la quale: **1) la composizione della soia geneticamente modificata e quella della soia convenzionale non presentano alcuna differenza significativa, e ciò dal punto di vista sia statistico sia biologico; 2) la valutazione della potenziale tossicità della soia geneticamente modificata è stata adeguata e 3) il rischio allergenico relativo alla soia geneticamente modificata è stato adeguatamente valutato.**

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag.13).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575